

Legge regionale 30 dicembre 1985 , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 19/06/2002

**Finanziamento di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Nuove norme di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico - forestale.**

**Art. 2**

Per la realizzazione di dette opere si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, per interventi di sistemazione dei bacini idrografici, mediante la predisposizione di programmi pluriennali di intervento.

(2)(3)

La prosecuzione o il completamento di opere di sistemazione idraulico - forestale sarà eseguito dagli enti o dagli uffici che hanno redatto i relativi progetti già approvati.

(1)

Note:

- 1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 24/1986
- 2 Primo comma sostituito da art. 11, comma 7, L. R. 13/1998
- 3 Primo comma abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002